

# *Comparative Overview*

## *The so called “Web Tax” in other jurisdictions*

Maricla Pennesi, *Partner* – Baker&McKenzie

# Agenda

- 
- Le sfide della *digital economy* alla fiscalità internazionale
  - Il dibattito internazionale
  - Il dibattito e le misure degli Stati nazionali
  - Open Points*

## Le sfide della *digital economy* alla fiscalità internazionale

- Gli istituti della fiscalità internazionale non sono ancora pronti a recepire e dare risposte concrete alle esigenze del fenomeno dell'economia digitale.
- In particolare, la difficoltà maggiore è quella di **dematerializzare e globalizzare l'approccio fiscale** che ancora oggi si fonda sulla fisicità della prestazione di servizi o del bene, sulla presenza territorialmente delimitata delle attività e delle persone.



**Rinnovata attenzione delle organizzazioni internazionali e dei legislatori nazionali al tema**, nell'ottica di razionalizzazione e di avvicinamento della tassazione al presupposto di creazione del valore e di fruizione dello stesso (reddito/consumo)

# Le sfide della *digital economy* alla fiscalità internazionale

- Le **organizzazioni internazionali** hanno elaborato varie proposte, per approcciare il fenomeno in maniera uniforme, attraverso un **coordinamento internazionale**.
- Nel frattempo, **i vari Paesi hanno affrontato il fenomeno in maniera autonoma** e, dunque, non sempre organica.
- Ciò ha comportato:
  - Un **panorama variegato** a livello internazionale circa la tassazione del commercio elettronico e dei servizi digitali in senso lato;
  - Una generale **mancanza di chiarezza e di certezza per gli operatori economici**;
  - Un'**inadeguatezza delle risposte a livello meramente nazionale alla pianificazione fiscale aggressiva**.

# Il dibattito in sede internazionale

## Il dibattito in sede internazionale

Per approcciare compiutamente il fenomeno della *digital economy* nel contesto di un **intervento complessivo e sistematico** sulla fiscalità internazionale

- ***BEPS Action 1: Address the Tax Challenges of the Digital Economy*** dell'OCSE
- ***Report dell'Expert Group on Taxation of the Digital Economy*** della Commissione Europea
- ***International VAT/GST Guidelines*** dell'OCSE

# Il dibattito e le misure degli Stati nazionali

# La tassazione dell'economia digitale e le esperienze dei vari Paesi

- Le proposte a livello internazionale sono ancora in fase di discussione e non immediatamente operative.
- Intanto, **a livello nazionale, sono molti i Paesi in cui sono in discussione o sono state già adottate misure sulla regolamentazione e sulla tassazione dell'economia digitale.**
- Le esperienze che si registrano in giro per il mondo sono variegata e non possono essere sistematizzate, se non per macrocategorie.
- Risulta **ancora carente quell'approccio condiviso auspicato in sede internazionale,** unica via per affrontare efficacemente il fenomeno.
- Molto spesso il dibattito risulta, peraltro, influenzato da **situazioni contingenti dei vari Paesi, dal punto di vista politico ed economico, o da finalità extrafiscali** (ad esempio, la tutela del diritto d'autore).



# La parentesi della *Web Tax* in materia IVA

- **Legge di Stabilità 2014, «emendamento Boccia»:** dal 1 gennaio 2014, obbligo per i committenti soggetti passivi residenti di acquistare servizi di pubblicità *online* esclusivamente da soggetti titolari di una **partita IVA rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana**.
  - Limitato alle ***advertising companies***;
  - Effetti solo in termini di **identificazione IVA**: nessun intervento in tema di territorialità e di *reverse charge*;
  - Dubbia compatibilità con le **libertà fondamentali UE**.
- Dapprima ne viene **rinvziata** l'entrata in vigore al 1 luglio 2014.
- Viene, infine, **abrogata dal D.L. n. 16/2014**.

## Quel che resta della *Web Tax*

- **Transfer pricing – Art. 1, co. 177 Legge di Stabilità 2014**

Limitatamente alle *advertising companies*, **non è più consentito l'uso di indicatori di profitto sulla base del costo**, salvo la possibilità di attivare la procedura di *ruling* internazionale.

- **Tracciabilità dei pagamenti – Art. 1, co. 178 Legge di Stabilità 2014**

Acquisto di servizi di *advertising on-line* e ausiliari per il solo tramite di bonifici e/o metodi di pagamento “idonei a consentire la **piena tracciabilità delle operazioni** e a veicolare la partita IVA del beneficiario”.

# Nuove iniziative per la *Web Tax* italiana

- **Art. 9, co. 1, lett. a) Delega Fiscale:** *«il Governo è delegato a prevedere l'introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto delle esperienze internazionali, di **sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale**»*
- **Ulteriori iniziative:**
  - Nel novembre 2014, SEL propone la **reintroduzione della *Web Tax* abrogata.**
  - Nel dicembre 2014, l'«emendamento Mucchetti» alla Legge di Stabilità 2015 propone l'introduzione di una **ritenuta del 26%** da applicare sui **pagamenti verso l'estero per acquisti di beni e servizi digitali**, laddove i beneficiari di tali pagamenti non configurino una stabile organizzazione in Italia.

# La tassazione dell'economia digitale e le esperienze dei vari Paesi

## Imposte Dirette

- Regno Unito
- Cina
- Turchia
- Ungheria

## Imposte Indirette

- Canada
- Corea del Sud
- Giappone
- India
- Portogallo
- Sud Africa

## Imposte Dirette e Indirette

- Argentina
- Australia
- Francia
- Israele

## Altre misure

- Germania
- Spagna
- Russia

Imposte Dirette

# Regno Unito

- La **Diverted Profits Tax (DPT)**, applicabile dal 1 aprile 2015, è volta ad arginare il **dirottamento di utili** presso **giurisdizioni a bassa fiscalità** da parte delle grandi **multinazionali digitali (e non)**, coprendo buona parte delle aree di interesse del progetto **BEPS**.
- L'imposta si applica con **aliquota del 25%** (*i.e.* +5% dell'aliquota standard) in due ipotesi:
  1. **Elusione di stabile organizzazione.** Un soggetto stabilito nel Regno Unito svolge attività in relazione alle vendite di beni o prestazioni di servizi effettuate nel Regno Unito da una società non residente, eludendo la configurazione di una stabile organizzazione. In tali ipotesi, è riconosciuto all'Amministrazione finanziaria il **potere di ritenere sussistente la stabile organizzazione** dell'entità non residente, attribuendo ad essa i profitti dalle vendite effettuate nel Regno Unito.
  2. **IP companies paradisiache.** Un soggetto stabilito nel Regno Unito effettua transazioni con soggetti affiliati residenti in Paesi a bassa fiscalità, privi di sostanza economica e detentori di significativi asset, in particolare intangibles. La DPT consente all'Amministrazione finanziaria di **determinare il valore at arm's length della transazione e di disconoscere gli eventuali tax mismatch** che comportano risparmi di imposta abusivi.

# Cina

- Nell'ottobre 2014, un articolo comparso sul quotidiano *Renmin Ribao* denunciava il massiccio *profit shifting* dalla Cina da parte delle grandi multinazionali, tra cui anche quelle dell'economia digitale.
- L'articolo suggeriva l'introduzione di **nuove e specifiche misure di contrasto all'elusione fiscale realizzata attraverso l'utilizzo degli *intangibles* e delle tecnologie informatiche.**
- Emerge dal dibattito in Cina la proposta di introdurre il concetto di **stabile organizzazione virtuale**, da identificare con il **sito web** attraverso il quale l'impresa svolge la propria attività.
- Le imprese pubblicitarie e di *entertainment* sono soggette al c.d. **Cultural Business Development Levy**, pari al 3% degli introiti derivanti da tali attività.

# Turchia

- Ad inizio 2015, il Ministro delle finanze turco ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ad una proposta di legge volta ad introdurre un nuovo criterio di collegamento, sotto forma di **“ufficio digitale”**.
- Sulla base di tale nuovo criterio di collegamento, i **social network** non residenti, pur in assenza di una qualche forma di presenza fisica in territorio turco, sarebbero tenuti al **pagamento delle imposte sui redditi, nonché a registrarsi e a versare l'imposta sui consumi in Turchia**.
- La proposta prevede inoltre la possibilità per l'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui i **social network** non residenti non adempiano ai propri obblighi ai fini dell'imposta sui consumi, di **applicare e riscuotere tali imposte sui pagamenti effettuati a tali società da parte dei clienti** (in particolare, dalle società pubblicitarie).



# Ungheria

- Nel giugno 2014, è stata approvata dal Parlamento Ungherese una proposta di legge volta ad introdurre una **nuova tassa sulla pubblicità, inclusa la pubblicità via internet**.
- La legge prevede l'applicazione di un **tassa proporzionale con aliquota fino al 40%** da applicarsi sui **redditi netti di imprese pubblicitarie, ungheresi e non, derivanti dalla pubblicità via web pubblicata in lingua ungherese**.
- Tale proposta è stata fortemente osteggiata dal Commissario UE per l'Agenda Digitale Neelie Kroes, secondo la quale la nuova tassa sulla pubblicità avrebbe rappresentato una **minaccia alla libertà di stampa**.
- Attualmente il Parlamento Ungherese starebbe considerando la possibilità di apportare alcuni emendamenti.

# Imposte Indirette

# Canada

- Il governo del Canada, in occasione della **Legge Finanziaria per il 2014**, ha lanciato una **consultazione pubblica** circa le azioni da intraprendere al fine di **rendere effettiva la tassazione sui consumi sulle transazioni tra consumatori canadesi ed imprese di e-commerce estere**.
- Nell'ambito del dibattito attuale, il Governo canadese ritiene che una soluzione adeguata, non ancora presentata in via ufficiale, potrebbe essere rappresentata dall'**obbligo per i fornitori esteri di servizi e di beni immateriali di identificarsi presso l'Amministrazione finanziaria canadese ed applicare l'imposta sul consumo alle transazioni con consumatori canadesi**.

## Corea del Sud

- Il 2 dicembre 2014, l'Assemblea Nazionale coreana ha approvato la proposta del Governo di estendere l'applicazione **dell'imposta sui consumi ad alcuni servizi forniti in via digitale**.
- Ad esito dell'estensione, l'imposta colpisce gli **acquisti di applicazioni da parte di consumatori coreani, per il tramite di app stores sviluppati da operatori non residenti in Corea**.

# Giappone

- Il 17 febbraio è stato trasmesso alla Dieta nazionale un **progetto di legge di riforma dell'applicazione dell'imposta di consumo a tutte le transazioni *cross-border***.
- In particolare, per quanto riguarda le **forniture *cross-border* di prodotti e servizi digitali**, il progetto di legge prevede:
  - **L'estensione dell'applicazione dell'imposta sul consumo alle forniture *cross-border* di prodotti e servizi digitali**, tanto nelle transazioni **B2C** quanto in quelle **B2B**, a partire dal 1 ottobre 2015 (salvo proroghe in sede di approvazione);
  - Per le transazioni **B2B**, l'introduzione di un meccanismo identico al ***reverse charge*** (opzione che richiederà la necessità per il Giappone di introdurre dei numeri identificativi analoghi alla Partita IVA, al momento non previsti);
  - Per le transazioni **B2C**, un sistema di **identificazione diretta** dell'impresa non residente (le richieste per l'identificazione potranno essere presentate a partire dal 1 luglio 2015).

# India

- **Legge finanziaria 2014/2015:** propone di **estendere l'applicazione dell'imposta sui consumi con aliquota del 12,36% alle vendite di spazi pubblicitari su *media* diversi alla carta stampata.**
- Per l'efficacia della misura in questione si attende la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale da parte del Governo Centrale.

# Portogallo

- Il 21 agosto 2014 è stata varata una proposta di legge governativa che prevede l'introduzione di un'**imposta sulla vendita di dispositivi di archiviazione, inclusi smartphone, tablet e hard-drive**, applicabile in base alla **capacità di archiviazione** di ciascun dispositivo, con **aliquota variabile tra 0,50 € e 0,25 € per gigabyte**.
- La proposta prevede un'**esenzione** per i dispositivi destinati ad essere utilizzati nell'esercizio di una **attività economica**.
- Attraverso tale imposta, il Governo intenderebbe **compensare i titolari di diritti su opere dell'ingegno per le perdite subite a causa della pirateria digitale**.

# Sud Africa

- A partire dal 1 giugno 2014, **i fornitori di servizi elettronici non stabiliti in Sud Africa sono tenuti a registrarsi ai fini dell'imposta sul consumo sudafricana nonché ad applicare e a versare l'imposta.**
- L'obbligo è previsto sia per le transazioni **B2B** che **B2C**.
- La definizione di “**servizi elettronici**” adottata dall'amministrazione finanziaria esclude, tuttavia, gran parte dei servizi generalmente prestati nelle transazioni B2B.
- Sono compresi tra i servizi elettronici, ad esempio:
  - servizi di *e-learning* • giochi e scommesse • iscrizioni a blog, periodici, social network, webinar
  - fornitura di *e-book*, pubblicazioni elettroniche, immagini • fornitura di musica, contenuti audiovisivi
- L'obbligo per le imprese scatta oltre la soglia di 4.500 USD nei 12 mesi.



# Imposte Dirette e Indirette

# Argentina

- Due le misure che colpiscono le transazioni dell'economia digitale:
  - 1. Incrementata l'applicazione dei dazi su beni che entrano in territorio argentino attraverso i servizi postali.** Sulla base di due risoluzioni, i consumatori argentini sono obbligati a registrarsi quali importatori di tali beni e a pagare un dazio con aliquota del 50%. I consumatori possono fruire esclusivamente di 2 esenzioni annuali nel limite di valore pari a 25 USD, solo relativamente ad alcuni medicinali, opere d'arte ed articoli di base.
  - 2. Ritenuta del 3% sui pagamenti effettuati tramite carta di credito o di debito da consumatori argentini in favore di società non argentine che forniscono accesso on-line a film, programmi TV, giochi, musica, video ed altri contenuti digitali simili.** La ritenuta, introdotta dall'Amministrazione finanziaria di Buenos Aires con una propria risoluzione, viene applicata dall'intermediario finanziario che ha emesso la carta di credito/debito. La Corte Superiore della Città di Buenos Aires ha rigettato la questione di costituzionalità posta in relazione all'imposizione della ritenuta da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- Le misure in tema di tassazione dell'e-commerce sono dirette, come altre misure adottate dal governo argentino – quali il divieto di effettuare transazioni su numerose valute estere – a proteggere il Peso argentino, cercando di arginare i flussi di valuta in uscita.

# Australia

- L'Australia è uno dei “motori” del progetto BEPS in seno al G20. Tuttavia, il passo lento della comunità internazionale ha spinto il Governo a considerare la possibilità di introdurre delle misure unilaterali.
- Sulla scorta dell'esperienza britannica, **è allo studio l'introduzione di una *Diverted Profits Tax***, che potrebbe essere presentata con la Finanziaria del prossimo maggio.
- Nel corso di un *question time*, il Tesoro ha annunciato la possibile estensione dell'applicazione dell'**imposta sulle vendite** alle **forniture di servizi elettronici** effettuate da **fornitori esteri** a **consumatori australiani**, attualmente fuori campo. Ciò comporterebbe per i consumatori un **aumento del prezzo** dei *downloads* fino al **10%**.

# Francia

- Il dibattito francese in tema di tassazione della *digital economy* è stato particolarmente intenso a partire dal 2013, anche grazie alla pubblicazione di alcuni **report** sul tema, sollecitati dai rappresentanti del governo, volti ad identificare una serie di **proposte di modifica ed adattamento della disciplina fiscale interna**.
- In particolare hanno contribuito al dibattito francese, con eco internazionale:
  1. Il Rapporto «**Collin et Colin**», pubblicato il 18 gennaio 2013;
  2. Il Rapporto «**Lescure**», pubblicato il 13 maggio 2013;
  3. Il Rapporto «**Taxation and the Digital Economy: a Survey of Theoretical Models**», pubblicato il 9 marzo 2015.

## Il Rapporto «*Collin et Colin*»

- Il *report* suggerisce le seguenti soluzioni:
  - **Imposizione diretta**: dovrebbe essere riconosciuta una stabile organizzazione quando un soggetto svolge un'attività in un determinato Paese attraverso l'utilizzo di dati raccolti tramite il sistematico monitoraggio degli utenti Internet di quel Paese: **la raccolta di dati e il *data base* che ne deriva non è una attività “ancillare e secondaria”, ma è il cuore del *digital business*.**
  - **Imposizione indiretta**: le norme IVA comunitarie sul luogo di prestazione che, dal 1 gennaio 2015, prevedono – per i servizi *B2C* in esame – il luogo di residenza del consumatore, condurranno a una **migliore distribuzione del relativo gettito**, legato al luogo di consumo.
  - Ciononostante, il *report* propone comunque di tassare la **raccolta**, l'**archiviazione** e l'**impiego di dati relativi a utilizzatori del web**, qualora tale attività sia praticata con **continuità e sistematicità** in relazione ai residenti di un determinato territorio.

## Il rapporto «Lescure»


- Il rapporto «Lescure» approccia il tema della tassazione dell'economia digitale dal punto di vista della **policy culturale nel settore digitale**.
- In particolare, il rapporto è volto ad identificare **nuove risorse per il finanziamento di contenuti digitali culturali e modalità di protezione dei relativi diritti di proprietà intellettuale**.
- Propone una **tassa specifica** applicabile, quale «**addizionale**» IVA all'1%, ai **produttori sia francesi che esteri di dispositivi o terminali che consentano l'accesso ad internet**. La tassa sarebbe applicabile **all'atto dell'acquisto o del noleggio** del dispositivo da parte dell'utente finale e sarebbe dovuta dal rivenditore/distributore o dal *service provider*.

# Francia, il dibattito prosegue

- Il 9 Marzo 2015 il *think-tank* “**France Stratégie**” ha pubblicato il *report* in lingua inglese «**Taxation and the Digital Economy: a Survey of Theoretical Models**».
- In particolare, il *report*, considerando le difficoltà nella localizzazione di un *business*, quale quello digitale, quasi completamente dematerializzato, nonché le difficoltà nel qualificare e valorizzare i dati quali beni essenziali dell’economia digitale, raccomanda di:
  - Sviluppare apparecchiature statistiche per **misurare le attività delle piattaforme internet**;
  - Individuare delle **regole di attribuzione dei profitti** che tengano conto del **numero di utenti** in una determinata giurisdizione ovvero di utilizzare una **specifico base imponibile** in base all’attività (numero di utenti, flusso di dati e di pubblicità);
  - **Differenziare le aliquote**: entrate generate da accessi *una tantum* dovrebbero essere tassate ad aliquote inferiori rispetto alle entrate generate dallo sfruttamento costante dei dati;
  - Spingere gli operatori ad introdurre menu con diverse **opzioni circa lo sfruttamento dei dati** e ad offrire un **compenso agli utenti** per l’*upload* di dati personali;
  - Offrire **agevolazioni mirate** per sostenere l’innovazione;
  - Generalizzare il principio di **tassazione a destinazione** per le imposte sui consumi.

## La preferenza per l'approccio multilaterale internazionale

Allo stato, nessuna delle proposte risulta in via di adozione da parte della Francia, sebbene l'esigenza di adottare specifiche misure di contrasto alle pratiche di BEPS delle multinazionali digitali sia fortemente sentita



### **Preferenza per un approccio multilaterale internazionale:**

- **in seno al progetto BEPS guidato dall'OCSE;**
- **nell'ambito dell'attività coordinata degli stati membri UE nella lotta all'evasione fiscale e alla concorrenza fiscale dannosa.**



# Francia, la frode nel commercio elettronico indiretto

- L'Amministrazione finanziaria francese qualifica come **fraudolente** le **cessioni intra-UE via internet a consumatori francesi**, rispetto alle quali il fornitore stabilito in uno Stato Membro diverso dalla Francia continui ad applicare l'**IVA prevista in misura inferiore nel proprio Stato Membro di stabilimento**, anziché quella più elevata francese, senza dunque identificarsi ai fini IVA in Francia, nonostante il superamento del volume di cessioni pari (in Francia) a 100.000 Euro.
- La qualificazione di tale pratica come fraudolenta può comportare l'applicazione di **sanzioni nella misura massima**, pari all'80% dell'imposta, nonché di estendere i termini per l'accertamento

# Israele

- Il 2 aprile l'Amministrazione finanziaria israeliana ha pubblicato una bozza di circolare in cui propone di assoggettare alle **imposte sui redditi e alle imposte sui consumi le *internet companies non residenti***.
  - Per le imposte sui redditi ampliando il concetto di **stabile organizzazione**, **marginalizzando** il ruolo della **localizzazione del server**. Accanto alla presenza di un qualche tipo di **facility in Israele**, viene data rilevanza al fatto che il sito internet attraverso il quale l'impresa svolge la sua attività, ad esempio, **(i)** sia diretto specificamente ad utenti israeliani (es. **lingua, valuta**); **(ii)** colleghi **venditori e consumatori israeliani**; **(iii)** raccolga **dati di utenti israeliani**; **(ii)** l'attività dell'impresa non residente in Israele generi un **business risk**.
  - Per quanto riguarda le imposte sui consumi, queste sarebbero dovute in Israele laddove **(i)** i servizi forniti siano **utilizzati in Israele**; **(ii)** i servizi di pubblicità per clienti israeliani siano diretti ad **utenti-consumatori israeliani**; **(iii)** tali servizi siano per la maggior parte **visualizzati su computer israeliani**, tramite **siti israeliani**; **(iv)** il servizio di **marketing** o di **customer support** sia svolto in **Israele** tramite società affiliate.
- Inoltre, una proposta di legge volta ad introdurre una **royalty pari al 7% degli introiti pubblicitari dei motori di ricerca che generano link a materiale coperto dal diritto d'autore contenuto in siti israeliani** è attualmente sotto esame da parte del Parlamento israeliano.

Altre Misure

# Germania

- Nel contesto della riforma del **diritto d'autore**, nei primi mesi del 2013 la Germania ha approvato la c.d. "**Lex Google**", che per tutelare gli introiti degli editori **impone ai motori di ricerca on-line e agli aggregatori di notizie** il pagamento di un **compenso per la licenza per la pubblicazione dei contenuti editoriali sui rispettivi siti**.
- È tuttavia consentita la pubblicazione di singole parole o di stralci di testo **senza l'obbligo di pagamento del compenso all'editore**.
- È inoltre riconosciuta la possibilità che gli editori rinuncino al compenso, concedendo ai motori di ricerca una **licenza d'uso gratuito** dei propri contenuti.

# Spagna

- Nel contesto di una più ampia riforma concernente la **tutela della proprietà intellettuale**, con la Ley n. 21/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, la Spagna ha previsto **l'obbligo per gli aggregatori elettronici di news di pagare un contributo agli autori e titolari dei contenuti cui rinviano i *link* aggregati.**
- Tale compenso viene definito «**indisponibile**»: l'aggregatore di *link* è tenuto a pagarlo al titolare del contenuto anche qualora quest'ultimo vi rinunci.
- Il Governo spagnolo ha chiarito che il contributo non sarà applicabile al caso delle news condivise sui *social network* dagli utenti di internet.

# Russia

- Ad inizio 2014 è stata presentata una proposta di legge volta ad introdurre **un'imposta del 30% sulle importazioni effettuate da consumatori russi per acquisti da siti di e-commerce esteri**, nonché una limitazione al numero di colli che un consumatore può importare giornalmente.
- In forza di una legge adottata nel luglio 2014, a partire dal 1 settembre 2016 tutte le **società che raccolgono e trattano dati personali di cittadini russi** (in particolare social network, servizi postali e di prenotazione on line) sono **obbligate a svolgere tali attività per il tramite di database stabiliti in territorio russo**. Sulla base di alcuni precedenti giurisprudenziali, le autorità regolatorie avranno il potere di bloccare l'accesso ai siti internet di società che non si conformeranno a tale obbligo.

*Open Points*

# Alcune osservazioni in chiave comparatistica

- Gli approcci seguiti nei vari Stati sono tra loro **eterogenei**.
- Netta preferenza per l'adozione di misure in tema di **imposizione indiretta**, meno invasive rispetto alla tassazione sui redditi.
- Frequente perseguimento di **finalità ultronee rispetto a quelle fiscali** e previsione di **misure extra-fiscali** (es. misure a tutela del *copyright*).
- Approccio più radicale: la **DPT inglese**. Dubbia compatibilità con i trattati fiscali ed UE, nonché con l'attività dell'OCSE in ambito BEPS.
- Approccio *sui generis*: il **dibattito francese**. Mentre varie proposte sono state elaborate su molteplici fronti, si attende l'azione da parte delle organizzazioni internazionali.



## I problemi non ancora risolti

- Le misure unilaterali dei singoli Stati possono rischiare di risultare **incompatibili con la disciplina tributaria internazionale**, ed in particolare con i **trattati fiscali** e le **disposizioni comunitarie**. Conseguentemente, tali misure potrebbero risultare vane.
- Per questo, appare necessario un **coordinamento internazionale sul tema**, del quale **le organizzazioni internazionali quali l'OCSE e l'UE sembrano le naturali depositarie**.
- **Al di là delle problematiche della pianificazione fiscale aggressiva** che BEPS andrà a limitare in misura sostanziale, gli Stati dovranno peraltro definire la propria posizione verso quei fenomeni che ad oggi non trovano un compiuta disciplina fiscale e normativa in generale, come ad es **acquisto ed utilizzo di dati rilevanti**.

# Thank you

Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an “office” means an office of any such law firm.